

AVVIO PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE D'UFFICIO

PEC SCADUTE / REVOCATE / INATTIVE / DUPLICATE

La direttiva MISE-Ministero della Giustizia del 28 marzo 2015, emanata per uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese in materia d'iscrizione dell'indirizzo PEC, prevede che tali uffici verifichino, con cadenza regolare, la validità degli indirizzi PEC iscritti.

A tale scopo, pertanto, si pubblica all'Albo Camerale l'elenco delle imprese il cui indirizzo PEC risulta SCADUTO / REVOCATO/ INATTIVO / APPARTENENTE A PIU' IMPRESE.

Le imprese interessate hanno 30 gg. di tempo per comunicare al R.I. un nuovo indirizzo PEC che dovrà essere ATTIVO e nella titolarità esclusiva dell'impresa.

In mancanza, l'ufficio trasmetterà l'elenco al Giudice del Registro per ottenere la cancellazione dell'indirizzo PEC. .

Si fa presente che l'ufficio avrà l'obbligo di sospendere tutte le istanze presentate da **imprese prive di PEC** per un massimo di 3 mesi, se riguardanti una società, di 45 gg. se concernenti una ditta individuale, sino alla comunicazione di un indirizzo PEC valido.

Le medesime istanze saranno considerate come “non presentate” se nei suddetti termini le imprese richiedenti non avranno effettuato la suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'omissione comporti il mancato rispetto dei termini previsti per effettuare l'iscrizione della notizia REA o societaria o il deposito di uno specifico atto (bilancio, elenco soci, trasferimento d'azienda etc.), troveranno applicazione anche le sanzioni amministrative di cui all'art.2194 c.c., per le imprese individuali, o all'art.2630 c.c. per le società.

La presente comunicazione vale quale avvio del procedimento ai sensi dell'art.8 della legge 241/90.

Catania, 15 marzo 2018

IL CONSERVATORE
DR Alfio Pagliaro